

**TAR TOSCANA IN MATERIA DI V.I.A.: RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E RISPETTO
DEI TERMINI
(SENTENZA N. 1322 DEL 9 OTTOBRE 2019)**

B&P NEWS

AMBIENTE

Il TAR Toscana in una recente pronuncia (n. 1322/2019) affronta alcuni temi particolarmente rilevanti del procedimento di VIA (nel caso di specie, assoggettabilità a VIA), ovvero quello delle **integrazioni documentali** durante l'istruttoria e della **natura perentoria dei termini** del procedimento.

Nel caso esaminato dal TAR il procedimento si era articolato, in estrema sintesi, come segue: dopo la presentazione dell'istanza, **l'amministrazione aveva chiesto al proponente alcune integrazioni, che tuttavia non erano state ritenute sufficienti**; conseguentemente veniva adottato un provvedimento di **preavviso di rigetto** ai sensi dell'art. 10-bis della l.n. 241/90. Il proponente presentava, in due **documenti successivi, le proprie osservazioni in merito al preavviso di rigetto**. Ad esito di tali ulteriori chiarimenti, l'Amministrazione **concludeva il procedimento escludendo assoggettabilità a VIA** del progetto. Veniva presentato **ricorso** per l'annullamento di tale provvedimento, lamentando tra l'altro la violazione dall'art. 19, comma 6 e 12 del d.lgs. 152/2006. Il TAR ha ritenuto infondate le censure, per le motivazioni riportate di seguito.

Primo motivo di ricorso: l'amministrazione ha preso in considerazione i documenti prodotti a seguito dell'art. 10-bis, in **violazione dell'art. 19 comma 6**, del d.lgs. 152/2006 il quale prevede che **"l'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4"**;

Sentenza del TAR: l'art. 19, comma 6, d.lgs. 152/2006 ha il chiaro intento di **evitare "un'istruttoria eccessivamente parcellizzata e protratta nel tempo"** e un **"indeterminato allungamento dell'istruttoria procedimentale, attraverso una plurima serie di richieste di integrazione"**. La sua **violazione potrebbe essere invocata dal proponente laddove si vedesse "destinatario di plurime richieste di integrazione documentale, con uno stillicidio di riprese istruttorie destinate a procrastinare nel tempo lo svolgimento dell'istruttoria"**. Si dubita, invece, dell'interesse dell'amministrazione a far valere l'eventuale violazione della norma. In ogni caso, il giudice rileva che la censura è infondata in quanto nel **caso di specie la richiesta di integrazione formulata in fase istruttoria è stata unica**. Dopo la ricezione delle integrazioni da parte del proponente, infatti, l'amministrazione è passata alla fase decisoria (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l.n. 241/1990), e **l'ulteriore documentazione è stata presentata dal proponente a riscontro della comunicazione ex art. 10-bis l.n. 241/1990**. Pertanto, poiché nella fase istruttoria l'amministrazione ha chiesto al proponente integrazioni un'unica volta, e l'ulteriore documentazione è stata prodotta, invece, nell'ambito della fase decisoria, il TAR ritiene rispettato il dettato dell'art. 19 comma 6 d.lgs. 152/2006.

Secondo motivo di ricorso: sono stati **violati i termini perentori di conclusione del procedimento**, stabiliti dall'art. 19 comma 12.

Sentenza del TAR: L'art. 19, comma 12, specifica che i termini procedurali sono da intendersi perentori **"ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241"**. E' dunque chiaro che la **violazione dei termini assume rilievo solo in relazione alle norme richiamate**, e dunque per far valere la **responsabilità dirigenziale**, per chiedere il **danno da ritardo o l'indennizzo**, per chiedere l'attivazione dei **poteri sostitutivi**, mentre l'adozione del provvedimento dopo il decorrere dei termini non è causa di illegittimità dello stesso.

Verona, 6 novembre 2019

Beatrice Toniolo

